ALLEGATO N. 1



PROCEDURA DI NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI

Al fine di tutelare le persone, i dati e le informazioni e documentare i flussi per la gestione delle violazioni dei dati personali trattati, l'Università in qualità di Titolare del trattamento definisce una procedura di gestione delle violazioni di dati personali.

I) Cosa si intende per violazione di dati personali

Per violazione dei dati personali (data breach) si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Titolare del trattamento.

A titolo esemplificativo si indicano alcune ipotesi che configurano una violazione di dati personali:

- divulgazione non autorizzata di dati personali;
- perdita o furto di strumenti e dispositivi (es. chiavetta usb, pc, tablet, ecc...) nei quali i dati sono memorizzati;
- perdita o furto di documenti cartacei contenenti dati personali;
- accesso non autorizzato o attacchi ai sistemi informatici;
- distruzione di banche dati o accesso non autorizzato ad esse;
- violazione di misure di sicurezza fisiche (es. casseforti, armadietti di sicurezza) e informatiche.

II) Procedura da seguire in caso di violazione di dati personali

a) Segnalazione

Ogni Responsabile, interno o esterno, del trattamento¹ nonché ogni Referente, Autorizzato del trattamento che si accorga o sospetti che si sia verificata una violazione di dati personali ne dà immediata comunicazione via mail e telefonicamente:

¹ A) responsabile esterno: la persona física o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

B) responsabile interno: i responsabili delle strutture nell'ambito delle quali i dati personali sono gestiti per le finalità istituzionali, individuati sulla base delle competenze attribuite alla funzione organizzativa o carica istituzionale che ricoprono. All'interno dell'Ateneo i responsabili interni sono così individuati: per le attività di competenza del Rettorato: il Rettore o un suo delegato espressamente designato; per le strutture amministrative e gestionali: il direttore generale

- alla Rettrice, in qualità di rappresentante legale dell'Università – Titolare del trattamento

Via Chiatamone 61/62

80121 Napoli

Tel: 081 6909113 (Direzione); 0816909189 (Rettorato)

Mail: direzione@unior.it; rettorato@unior.it

Pec: ateneo@pec.unior.it)

e

- al Responsabile della protezione dati dell'Ateneo

dott. Antonio Sinno, Via Nuova Marina 59

80133 Napoli Tel: 081 6909057 Mail: asinno@unior.it Pec: ateneo@pec.unior.it

Con la comunicazione, il Referente, l'Autorizzato al trattamento e/o il Responsabile, interno e/o esterno, del trattamento deve fornire <u>immediatamente</u> <u>tutte le informazioni</u> di cui è a conoscenza e descrivere l'evento nel modo più dettagliato possibile affinchè l'Ateneo possa **notificare** la violazione **all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali** entro le 72 ore dal momento in cui si è acquisita conoscenza della violazione, ove la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Referente, l'Autorizzato al trattamento, e/o il Responsabile interno e/o esterno del trattamento deve aver cura, ove possibile, di:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto di chi possa fornire ulteriori informazioni;
- c) descrivere le eventuali misure adottate.

b) Verifica

Il Titolare del trattamento, o suo delegato, effettua una verifica di quanto accaduto al fine di stabilire se si sia verificata effettivamente una violazione dei dati personali (data breach) e se la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Titolare del trattamento può eventualmente coinvolgere il Responsabile della protezione dati.

c) Azioni

All'esito della verifica, il Titolare del trattamento:

- 1. ove si accerti che non vi è stata una violazione, dispone l'archiviazione;
- 2. ove si accerti che vi è stata una violazione,
 - 2.a individua le azioni e le misure da attuare per porre rimedio alla violazione e alle sue conseguenze;

per le attività di competenza della direzione generale, i dirigenti delle direzioni per le rispettive attività di competenza, i Presidenti dei Centri di servizio e il Presidente del SiBA per le rispettive attività di competenza; per le attività di didattica e di ricerca: i Direttori dei dipartimenti, i Responsabili di altre tipologie di strutture.

- 2.b valuta se la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; in caso affermativo, notifica la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.c quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

III) Notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

La notifica al Garante deve:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
- 4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
- Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

IV) La comunicazione agli interessati

La comunicazione descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- b) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- c) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Non è richiesta la comunicazione all'interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
- b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
- c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

V) Documentazione delle violazioni

Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Tale documentazione consente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di verificare il rispetto delle disposizioni del GDPR in materia di violazione dei dati personali.

Nel registro delle violazioni verranno documentate le violazioni di dati personali, anche quelle per le quali non si rende necessaria la notifica all' Autorità Garante per la protezione dei dati personali o la comunicazione all'interessato.